COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE BIAGGI

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 140

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (903);

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966);

ALLOCCA e BIGNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729);

PAG.

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010) 140

PRESIDENTE 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158

AMADEI LEONETTO 149, 154

CATALDO 140, 147, 154

COCCIA 141, 143, 144, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 158

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 142, 143, 144, 147, 151, 152, 153, 154

GRAMEGNA 140, 158

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore* 140, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158

MUSOTTO, *Relatore* 141

PAZZAGLIA 143, 146, 147, 150, 153, 154, 156, 157, 158

PICCINELLI 153

REGGIANI 158

ROMEO 148, 154, 156

VASSALLI 149

La seduta comincia alle 17,45.

ROSSINOVICH, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Verga è sostituito nella seduta odierna dal deputato Beccaria.

Seguito della discussione del disegno di legge n. 524 e delle proposte di legge Cacciatore ed altri n. 903, Coccia ed altri n. 966, Allocca e Bernardi n. 1423, Girardin ed altri n. 1729, Cacciatore ed altri n. 3010, concernenti le controversie di lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 524 e delle proposte di legge Cacciatore ed altri n. 903 Coccia ed altri n. 966, Allocca e Bernardi n. 1423, Girardin ed altri n. 1729, Cacciatore ed altri n. 3010, concernenti le controversie di lavoro.

Come i colleghi sanno, la Commissione bilancio non ha ancora espresso un nuovo parere sugli articoli del provvedimento per i quali è prevista la copertura finanziaria: e cioè sul nuovo testo degli articoli 53, 54, 54-*bis*, 54-*ter*, 54-*quater* e 54-*quinquies*. All'ultima seduta della Commissione bilancio, che si è conclusa senza l'emanazione del nuovo parere, hanno partecipato i colleghi Musotto, Coccia e Lospinoso Severini, che ringrazio a nome delle Commissioni riunite per la loro cura e sollecitudine.

CATALDO. Desidero richiamare la sensibilità del Governo sulla gravità della decisione della Commissione bilancio, che ritarda l'approvazione di questo provvedimento, sul quale si era giunti ad un certo accordo, e che è sintomo di una tendenza a non avviare quelle riforme che sono veramente necessarie ed attese. Tutti i gruppi dovrebbero riflettere su questo stato di cose, perché, nonostante siano stati approvati in linea di principio gli emendamenti del Governo all'articolo 54 e non si sia insistito sulla formulazione proposta dal Comitato ristretto, la Commissione bilancio mantiene ancora una posizione sostanzialmente negativa.

Orbene, non bisogna preoccuparsi del fatto che il fondo per il patrocinio dei non abbienti potrebbe essere assorbito dalle prestazioni per le controversie di lavoro. Del resto, non è stata approvata la legge per il gratuito patrocinio e perciò siamo ancora in tempo per provvedere a tutti gli esoneri possibili.

Noi vogliamo riaffermare non soltanto la nostra volontà politica di accelerare l'approvazione del provvedimento, ma vogliamo anche ribadire la nostra posizione sul principio della gratuità ed esortare la Commissione bilancio ed il Governo ad assumere atteggiamenti più chiari su tale problema.

PRESIDENTE. Voglio ribadire la mia ferma volontà, per quanto mi concerne, di portare avanti il provvedimento. In attesa del nuovo parere della Commissione bilancio, le Commissioni riunite possono, comunque, procedere all'esame e alla votazione dei restanti articoli, che non implicano oneri finanziari.

GRAMEGNA. Non è la prima volta che ci troviamo in situazioni del genere: i gruppi arrivano ad alcune conclusioni, presentando un testo unificato, e poi quest'ultimo rimane lettera morta per l'opposizione incontrata presso la Commissione bilancio. Comunque noi riteniamo che si possa continuare nel nostro lavoro, dal momento che le due Commissioni riunite si sono trovate d'accordo sul provvedimento. Se di esso non si avrà applicazione concreta, la responsabilità sarà tutta della maggioranza e del Governo.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Vorrei chiarire la situazione. L'onorevole Musotto, l'onorevole Coccia ed io, ieri ci siamo trovati di fronte ad una poco favorevole presa di posizione del relatore della Commissione bilancio e del sottosegretario di Stato per il tesoro, ma ci siamo poi resi conto che ciò si era verificato in quanto il problema non era stato convenientemente approfondito. Infatti, dopo aver richiamato l'attenzione sulla portata delle norme da noi approvate in sede di Commissioni riunite, ed averle opportunamente spiegate, abbiamo trovato la massima considerazione e disponibilità, da parte del Comitato pareri della Commissione bilancio, a rivedere tutta la situazione. Inoltre, abbiamo anche chiarito il nostro punto di vista in sede governativa, sia presso il Ministero del tesoro sia presso la Presidenza del Consiglio ed il Ministero di grazia e giustizia.

Ritengo, quindi, che si vada maturando un parere favorevole da parte della V Commissione, ed io spero che entro domani il Comitato pareri di questa Commissione si riunisca per formularlo.

Il motivo dell'opposizione della Commissione bilancio – ripeto – consisteva nel fatto

che quei commissari non si erano resi conto della modifica di indirizzo da noi apportata. Nel testo formulato dal Comitato ristretto, infatti, risultava la completa gratuità del giudizio come un fatto automatico, mentre noi, nella seduta del 15 luglio, abbiamo stabilito due punti essenziali: da un lato, la completa esenzione fiscale per tutti gli atti e i documenti del giudizio, dall'altro, per quanto riguarda la spesa, ci siamo richiamati (riportandole integralmente nel nostro testo) a norme già approvate dal Senato in sede di discussione del disegno di legge sul gratuito patrocinio. Ora, la Commissione bilancio riteneva che la disposizione da noi introdotta fosse diversa da quella già approvata dal Senato, e, solo una volta effettuato tale chiarimento, essa ha manifestato un suo orientamento di massima favorevole nei confronti del provvedimento in esame.

Penso, perciò, che è il caso di andare senz'altro avanti nella discussione del provvedimento, lasciando in sospeso gli articoli per i quali occorre attendere il parere della V Commissione.

MUSOTTO, *Relatore*. Posso aggiungere che, per quanto riguarda l'esenzione fiscale, non è stata sollevata alcuna obiezione. Per quanto concerne, poi, le spese per gli avvocati, consulenti e così via, occorre considerare che questa materia è compresa in un disegno di legge approvato dal Senato, ma che non è ancora diventato definitivamente legge. Quindi, penso che potremmo anche prendere in considerazione, eventualmente, una soluzione subordinata, che concerna soltanto l'aspetto delle esenzioni fiscali lasciando, invece, da parte quello delle spese.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Io non ritengo opportuno tornare indietro su questo punto importante, anzi essenziale, che abbiamo già definito.

PRESIDENTE. Anche a me pare più opportuno continuare la discussione sul testo già da noi formulato: quindi, si potrebbe accettare solo in via subordinata la proposta avanzata dall'onorevole Musotto.

COCCIA. Mi permetto di dissentire dalle considerazioni svolte dall'onorevole Musotto. È stata, infatti, manifestata una precisa volontà politica da parte del Comitato ristretto su un determinato regime delle spese. Di fronte alla posizione assunta dal Governo in sede di Commissione bilancio, le Commissioni riunite hanno approvato degli emendamenti che riproducono norme del disegno di legge sul gratuito patrocinio già approvato dal Senato. E si è indicato come copertura la somma di lire 500 milioni, veramente irrisoria rispetto alle pendenze esistenti al riguardo nel nostro paese. Non comprendo, perciò, perché dovremmo assumere delle ipotesi subordinate: le Commissioni riunite hanno il diritto di compiere, nella loro piena autonomia, delle scelte, con il consenso del Governo (anche se il Governo poi, tramite il sottosegretario di Stato al tesoro, è contrario in altra sede). Inoltre, la previsione di spesa si muove nell'ottica di una scelta legislativa già fatta dal Senato, ed è quanto di meno cruento si possa immaginare per le finanze dello Stato. Andare al di là di questa previsione, significherebbe infliggere un colpo serio a questo provvedimento e vanificarne uno degli aspetti essenziali: quello della progressiva riduzione dei costi del processo.

MUSOTTO, *Relatore*. Desidero chiarire che sono d'accordo sulla soluzione accolta dalle Commissioni riunite nella seduta del 15 luglio. La mia proposta era soltanto l'indicazione di una linea subordinata, nel caso in cui risultasse impossibile realizzare la scelta principale, per opposizione della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Possiamo procedere nei nostri lavori, riprendendo in esame le norme già accantonate. All'articolo 1 sostitutivo dell'articolo 429 del codice di procedura civile, si è lasciato in sospeso il n. 4): « rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici con esclusione di quelli relativi ai dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il relativo argomento è stato già lungamente trattato: secondo il testo elaborato dal Comitato ristretto, dovrebbero essere assorbiti nella competenza dei giudici ordinari anche i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici, con esclusione di quelli relativi ai dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

L'attuale formulazione della norma ha dato luogo a diverse obiezioni. La prima è la seguente: da questa formulazione discende la conseguenza che sarebbero assorbiti nella competenza del giudice ordinario i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici, soltanto nel caso in cui si tratti di di-

ritti soggettivi, e non anche di interessi legittimi. Per effetto di questa norma faremmo un passo indietro, ricordando che è stata prevista la competenza esclusiva del Consiglio di Stato in materia sia di diritti soggettivi, sia di interessi legittimi, proprio per evitare i gravi inconvenienti che in precedenza si verificavano nel momento in cui si doveva stabilire se la questione implicasse diritti soggettivi o interessi legittimi. Si dice, a conforto di tale impostazione, che, in buona sostanza, la competenza esclusiva del Consiglio di Stato ha sortito effetti positivi, nel senso che ha evitato una casistica assai pericolosa e ha evitato i conflitti di giurisdizione che si verificavano molto frequentemente in passato.

Si dice anche che, ove si interpretasse questa norma nel senso di un assorbimento nella competenza del giudice ordinario anche delle questioni afferenti ad interessi legittimi, non solo non si creerebbe alcun vantaggio per i dipendenti degli enti pubblici, ma anzi si creerebbe uno svantaggio. Infatti, non avendo l'autorità giudiziaria ordinaria il potere di annullare gli atti amministrativi, vi potrebbero essere sentenze del magistrato ordinario che potrebbero rimanere senza conseguenze, nel senso che l'autorità amministrativa potrebbe non applicarle. Allora, bisognerebbe ugualmente ricorrere alla giurisdizione amministrativa per ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo.

Debbo dire che il Comitato ristretto si è orientato nella formulazione del suo testo tenendo presente principalmente il disagio dei dipendenti di enti pubblici che, per il riconoscimento dei loro diritti, sono costretti a rivolgersi alla giurisdizione amministrativa e quindi al Consiglio di Stato, con tutti gli oneri, anche economici, relativi a questo giudizio. Desidero anche sottolineare un fatto che mi sembra quanto mai positivo e concreto. Non possiamo dimenticare che sono in via di costituzione i tribunali regionali amministrativi: tenendo conto di questa nuova realtà, che, ci auguriamo, entrerà presto in funzione, possono essere fugate quelle preoccupazioni, fondatissime, che avevano indotto i componenti del Comitato ristretto a tale formulazione.

Si tratta di chiarire (mi risulta che l'onorevole Coccia abbia approfondito lo studio della legge relativa ai tribunali amministrativi) se nella competenza dei tribunali regionali amministrativi rientreranno anche le controversie individuali di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici: ritengo che siffatta competenza sia indiscussa ed indiscutibile, perché sostanzialmente i tribunali regionali amministrativi sostituiscono la giunta provinciale amministrativa, secondo quanto dispone la lettera *a*) dell'articolo 2 del testo approvato dal Senato. Sono tribunali di primo grado ed assorbono tutta la competenza della giunta provinciale amministrativa, comprese le controversie afferenti ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici. Il Consiglio di Stato resta soltanto come giudice di secondo grado.

In sede di Comitato ristretto, avevamo fatto valere il principio di avvicinare quanto più possibile la giustizia al lavoratore ed al luogo di lavoro. Convinti di ciò, considerando che i tribunali regionali amministrativi assorbano la competenza per le controversie di cui al provvedimento di legge in discussione, penso che si possa accettare l'emendamento proposto dal Governo, che prevede l'assorbimento nella competenza del giudice ordinario soltanto dei rapporti dei dipendenti di enti pubblici che rivestono una natura esclusivamente o prevalentemente economica, in riferimento alla lunga e consolidata giurisprudenza della suprema Corte di cassazione: né hanno più ragion d'essere le preoccupazioni da cui eravamo stati colti in ordine all'avvicinamento della giustizia ai lavoratori dopo la costituzione dei tribunali regionali amministrativi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento del Governo:

Sostituire il n. 4 con i seguenti:

« 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice ».

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'emendamento si articola in due ipotesi: la prima sostituisce l'attuale n. 4) dell'articolo 429; la seconda, aggiuntiva, è una norma di garanzia, che dovrebbe costituire un n. 5) del medesimo articolo.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che al n. 4 di questo articolo sono stati presentati anche altri emendamenti.

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il n. 4.

L'onorevole Pazzaglia ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il n. 4 con il seguente:

« 4) rapporti di lavoro subordinato pubblico, in tutte le loro fasi ».

Gli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il n. 4 con il seguente:

« 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici di ogni natura nelle controversie aventi per oggetto diritti soggettivi ».

L'onorevole Musotto ha presentato i seguenti emendamenti:

Al n. 4, sostituire le parole: « ai dipendenti dello Stato » *con le altre*: « ai dipendenti delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ».

Alla fine del n. 4, aggiungere le parole: « e dei consorzi dei comuni e delle province, con esclusione dei dipendenti delle aziende municipalizzate ».

COCCIA. Il gruppo comunista non è convinto dall'emendamento del Governo e dalle argomentazioni del relatore. In primo luogo. insiste sul suo emendamento e, in via subordinata, è disposto a tener fermo il testo del Comitato ristretto.

Il relatore ha voluto, sulla base dell'emendamento del Governo, fugare le preoccupazioni di fondo che sono state alla base dei lavori del Comitato ristretto, sostenendo che il richiamo della legge sui tribunali regionali amministrativi eliminerebbe ogni preoccupazione. Ritengo che quella legge non possa eliminare le ragioni che hanno spinto il Comitato ristretto a ricercare una soluzione unitaria che attragga nell'orbita del giudice del lavoro tutte le controversie. Certamente, la istituzione dei tribunali regionali amministrativi costituirà un passo avanti sul piano del decentramento. Però, sotto il profilo della tutela dei diritti soggettivi, rimangono gli stessi problemi. Perciò, avremo gli stessi inconvenienti, sia pure attenuati sul piano dello snellimento delle procedure, ma tutte le preoccupazioni alla base del nostro emendamento e della soluzione subordinata conservano la loro validità.

Per queste considerazioni riteniamo che si debba almeno difendere il testo del Comitato ristretto, ma nello stesso tempo desideriamo che venga posto in votazione il nostro emendamento che, a nostro parere, ha il pregio di essere il più corretto sotto il profilo costituzionale e sotto quello di una giusta tutela dei diritti soggettivi.

PAZZAGLIA. Riteniamo che tutti i rapporti di lavoro subordinato debbano essere esaminati dal giudice ordinario. Ci sembra che la formulazione del Governo limiti ancora di più, rispetto al testo originario del Comitato ristretto, l'ambito della competenza del giudice ordinario e che non debba perciò trovare accoglimento. Desidero inoltre far presente che la formulazione proposta dal Governo al n. 5) tende ad ampliare il campo delle incertezze e delle difficoltà nella scelta del giudice competente.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Propongo di integrare il n. 5) nel modo seguente:

« 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici o altri rapporti di lavoro che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice », e ribadisco che accetto l'emendamento governativo.

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta il subemendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castelli, non accettato dal relatore e dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del deputato Pazzaglia, non accettato dal relatore e dal Governo

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento dei deputati Coccia, Cataldo e Gramegna, non accettato dal relatore e dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore all'emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, con la modifica proposta dal relatore.

(*È approvato*).

Sono preclusi gli emendamenti dell'onorevole Musotto. È altresì precluso l'altro emendamento dello stesso onorevole Musotto, presentato all'articolo 6, ma successivamente

riferito al n. 4 dell'articolo 1, inteso ad aggiungere il seguente comma:

« Il pretore nel giudizio delle cause concernenti i rapporti previsti al n. 4 ha la facoltà di annullare i provvedimenti amministrativi che incidono sul rapporto ».

Pongo in votazione l'articolo 1 che a seguito delle modifiche apportate risulta del seguente tenore:

ART. 1.

L'articolo 429 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 429. - (*Controversie individuali di lavoro*). — Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonìa parziaria, di compartecipazione agraria, nonché di affitto a coltivatore diretto, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici o altri rapporti di lavoro che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice ».

(*È approvato*).

Era inoltre rimasto in sospeso l'esame del terzo comma dell'articolo 2, sostitutivo dell'articolo 430 del codice di procedura civile. Ne do lettura:

« Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali ».

Il Governo aveva presentato a questo comma il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole « quattro » *con le parole* « tre » *ed aggiungere* « maggiormente rappresentative su base nazionale ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma aggiungere le parole: « maggiormente rappresentative ».

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritira la prima parte dell'emendamento, quella cioè relativa alla riduzione della rappresentanza sindacale in seno alle commissioni provinciali di conciliazione, mentre mantiene la seconda parte.

COCCIA. Intendo far mia la prima parte dell'emendamento, ritirata dal Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore su questa modifica?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario, associandomi alla posizione assunta dal Governo che l'ha appunto ritirata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento fatto proprio dal gruppo comunista, e del quale ho dato già lettura.

(*È respinto*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento, mantenuta dal Governo, e della quale ho dato lettura.

(*È approvata*).

A seguito di tale votazione, viene ad essere assorbito l'analogo emendamento Castelli.

Pongo in votazione l'articolo 2, che a seguito delle modifiche apportate risulta così formulato:

ART. 2.

L'articolo 430 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 430. - (*Tentativo facoltativo di conciliazione*). — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può

promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

La Commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni. quando se ne ravvisi la necesità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente o di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della Commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione ».

(*È approvato*).

Sono così esaurite tutte le questioni rimaste in sospeso nelle precedenti sedute.

Passiamo ora ad esaminare le norme generali, di attuazione e transitorie non ancora trattate.

Do lettura dell'articolo 55:

ART. 55.

Il termine per l'impugnazione previsto dal secondo comma dell'articolo 2113 del codice di procedura civile è fissato in sei mesi.

Le rinunzie e le transazioni di cui al secondo comma dell'articolo 2113 del codice civile possono essere impugnate con ogni atto scritto del lavoratore o dell'organizzazione sindacale cui aderisca.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

L'articolo 2113 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 56, 57, 58 e 59 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 56.

Nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale devono essere inclusi, per i processi relativi a domande di presta-

zioni previdenziali ed assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni ed i medici del lavoro.

(*È approvato*).

ART. 57.

L'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Gli uffici di pretura possono essere costituiti in più sezioni. Nelle preture costituite in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché separatamente le controversie di lavoro.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie ».

(*È approvato*).

ART. 58.

L'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Il tribunale può essere costituito in più sezioni.

Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché separatamente le controversie di lavoro.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie ».

(*È approvato*).

ART. 59.

Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 60:

ART. 60.

Le norme previste dalla presente legge trovano immediata applicazione ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Per tutti i giudizi pendenti a tale data, in qualunque grado, qualora la controversia non venga decisa entro tre mesi, deve disporsi la sospensione del giudizio con contestuale fissazione di un termine non superiore a tre mesi per la riassunzione del giudizio con il nuovo rito ed eventualmente davanti al giudice competente in base a quest'ultimo.

In ogni caso, sono salvi tutti gli atti del procedimento compiuti in precedenza.

Nei procedimenti amministrativi riguardanti le controversie di cui all'articolo 459 in corso dopo l'entrata in vigore della legge, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi.

Il relatore Lospinoso Severini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le norme previste dalla presente legge trovano immediata applicazione ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Per i giudizi prendenti a tale data davanti al pretore o al tribunale, qualora la controversia non venga ritenuta per la decisione entro sei mesi, deve disporsi la sospensione del giudizio con contestuale fissazione di un termine non superiore a sei mesi per la riassunzione del giudizio con il nuovo rito ed eventualmente davanti al giudice competente in base a quest'ultimo. In ogni caso sono salvi tutti gli atti del procedimento compiuti in precedenza.

Le norme previste dalla presente legge non trovano applicazione ai giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore davanti alla corte d'appello o alla Corte di cassazione ».

PAZZAGLIA. Lo scopo di questa modifica mi sembra quello di stabilire che, nel caso in cui il processo non possa essere rapidamente deciso, si debba applicare il nuovo rito. Dobbiamo allora fare riferimento a norme esistenti nel codice attuale. Possiamo stabilire che quando sia fissata l'udienza per le precisazioni e conclusioni – a seguito delle quali è fissata l'udienza di discussione – si applichi il nuovo rito.

Vorrei pregare il relatore di riesaminare in tal senso la seconda parte del suo emen-

damento, e di abbreviare il termine di sei mesi per la riassunzione del giudizio.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Non mi oppongo al suggerimento dell'onorevole Pazzaglia di inserire come termine ultimo la data della fissazione della udienza per le precisazioni e conclusioni.

Circa il termine di sei mesi per la riassunzione devo ricordare che esso è collegato ad un emendamento che sarà proposto per rendere possibile lo smantellamento degli organici attualmente esistenti presso le corti d'appello ed i tribunali.

PAZZAGLIA. Dopo aver udito le considerazioni del relatore, non insisto sul secondo punto.

Per quanto riguarda il primo punto suggerirei al relatore di sostituire le seguenti parole: « qualora non venga fissata entro sei mesi l'udienza per le conclusioni », alle parole: « qualora la controversia non venga ritenuta per la decisione entro sei mesi ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Accetto questo subemendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Le disposizioni di cui all'articolo 460 del codice di procedura civile si applicano anche alle procedure giurisdizionali e a quelle amministrative contenziose in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Nelle procedure amministrative, di cui al comma precedente, non si tiene, inoltre, conto dei vizi, delle preclusioni delle decadenze verificatesi ».

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, pur avendo proposto un suo emendamento, non avrebbe nulla in contrario alla formulazione proposta dal relatore e ritira il suo emendamento anche perché si riserva di affrontare la questione in un successivo momento.

PRESIDENTE. I deputati Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il seguente comma:

« Le disposizioni di cui all'articolo 460 del codice di procedura civile si applicano anche alle procedure giudiziarie in ogni stato e grado del giudizio e a quelle amministrative in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Nelle procedure amministrative di cui al comma precedente non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi ».

CATALDO. Io poi direi soltanto « qualora la controversia non sia fissata, ecc. », togliendo le parole « entro sei mesi »: mi pare infatti che questo termine viene a risultare troppo lungo, e se parliamo di celerità, non dobbiamo poi concedere sei mesi solo per la fissazione della data dell'udienza in questione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Vorrei però pregarla, onorevole Cataldo, di non insistere su questa proposta di modifica, in quanto se si viene a spezzare questo termine da noi fissato in un altro, ad esempio, di tre mesi, per tutto un insieme di cose può verificarsi un maggior ritardo nella procedura.

CATALDO. Stando così le cose, non insisto sulla modifica proposta.

PRESIDENTE. Il Governo e l'onorevole Coccia hanno ritirato i propri emendamenti. Pongo quindi in votazione l'emendamento interamente sostitutivo, presentato dall'onorevole Lospinoso Severini, con la modifica proposta dall'onorevole Pazzaglia, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 61:

ART. 61.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, se necessario, non appena si realizzano le relative vacanze, gli organi competenti provvederanno a ridurre gli organici dei magistrati delle corti d'appello di un numero di posti pari a quello dei magistrati addetti alle sezioni che funzionano come magistratura del lavoro, con corrispondente aumento degli organici dei magistrati di pretura.

Entro lo stesso termine e, se necessario, non appena si realizzino le relative vacanze, si dovrà provvedere anche alla riduzione degli organici dei magistrati addetti ai tribunali nella misura del cinque per cento con corrispondente aumento dell'organico dei magistrati addetti alle preture.

Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovrà provvedere sulla base

di richieste motivate dei singoli capi degli uffici giudiziari.

Nella copertura dei posti di organico così ricavati presso le singole preture dovrà essere data precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione delle controversie di lavoro e per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o affari di diversa natura se non dopo cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi.

Gli onorevoli Bozzi, Camba, Ferioli, Papa e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

Poiché i presentatori non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

L'onorevole Lospinoso Severini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e, in ogni caso, non appena si realizzino le necessarie vacanze, gli organi competenti provvederanno a ridurre gli organici dei magistrati di corte d'appello e di tribunale e ad aumentare gli organici dei magistrati di pretura.

A tal fine entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al ministro di grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.

Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovrà provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello.

Nella copertura dei posti di organico così ricavati presso le preture dovrà essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiamo una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Il Ministero di grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o più corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le università degli studi, sono ammessi tutti i magistrati che ne facciano richiesta.

Nella copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in più sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovrà essere fatta con espresso riferimento alle esigenze di assegnare i magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge e dovrà, altresì, essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia; anche in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione ».

ROMEO. Mi pare che non siano norme che possano essere inserite in questa legge. Vi è una specifica legge che disciplina il funzionamento della magistratura: così, corriamo il rischio di invadere un settore che non rientra nella nostra competenza. Del resto, abbiamo discusso in altra occasione le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura. Mi domando se sia possibile inserire queste norme nella disciplina delle controversie individuali di lavoro.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Queste disposizioni fanno parte di una normativa generale, nell'ambito della quale abbiamo modificato altre norme di diritto sostanziale. Dunque, possiamo sempre modificarne altre. Vogliamo che questa legge resti lettera morta, o vogliamo approntare gli strumenti per farla diventare qualcosa di concreto?

VASSALLI. Posso comprendere, sotto certi aspetti, le preoccupazioni dell'onorevole Romeo. Non ritengo, tuttavia, che noi intacchiamo norme di carattere costituzionale: questa preoccupazione va fugata. Come è stato accennato, la legge in molti punti ha trasformato norme non solo del codice, ma anche dell'ordinamento giudiziario. Allora, date le considerazioni di merito, formulate dal relatore, secondo cui questa norma è uno strumento destinato a far funzionare la restante normativa, le obiezioni dell'onorevole Romeo devono essere superate.

AMADEI LEONETTO. Sono d'accordo sulla sostanza, nonostante la sua macchinosità. Alcune osservazioni formali: dove si dice « tutti i magistrati », cancelliamo « tutti »; al posto di « nella copertura dei posti di organico », scriviamo « per la copertura »; invece di « presa di possesso », all'ultimo comma, specifichiamo « presa di possesso dell'ufficio ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Accetto le correzioni di forma proposte dall'onorevole Leonetto Amadei.

PRESIDENTE. L'onorevole Coccia ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 61 e del seguente articolo 62:

Sostituire gli articoli 61 e 62 con il seguente:

« Entro il 31 luglio di ogni anno i pretori titolari ed i presidenti dei tribunali trasmettono al presidente della corte di appello i dati statistici, aggiornati al 30 giugno, relativi all'incremento annuo ed alla pendenza delle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.

In base a tali dati, il presidente della corte di appello provvede sotto la sua personale responsabilità ad assegnare per il successivo anno giudiziario alle sezioni di pretura e di tribunale funzionanti come giudice del lavoro il numero di magistrati sufficiente a garantire l'assoluta osservanza dei termini previsti dal titolo IV del codice di procedura civile.

L'assegnazione deve essere disposta entro il 30 settembre e può prescindere da qualsiasi precedente previsione di ripartizione degli organici del distretto.

Qualora il presidente della corte di appello non abbia adottato alcun provvedimento entro il 30 settembre, ovvero abbia assegnato alle sezioni del lavoro un numero di magistrati palesemente insufficiente, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Consiglio superiore della magistratura che effettua, o modifica, le assegnazioni prima dell'inizio dell'anno giudiziario ».

COCCIA. La soluzione data al problema della nuova figura di giudice comporta uno spostamento considerevole nelle funzioni di giudice del lavoro, e quindi un profondo rimaneggiamento degli organici. Ora, ciò esige alcune norme di garanzia. In tal senso, queste norme vanno accettate come necessarie, e dobbiamo cercare di dar loro la massima efficacia.

Ricordo al relatore che il nostro gruppo ha presentato l'emendamento alternativo perché, pure avendo punti in comune con il testo del Comitato ristretto, ha tuttavia il merito di essere più incalzante circa l'esigenza di assicurare un numero di magistrati adeguato alle pendenze che si determineranno presso i pretori in funzione di giudici del lavoro. Abbiamo voluto indicare una fase della vita giudiziaria precedente la ripresa autunnale, che coinciderà con la ripresa dell'anno giudiziario. Può, così, essere organizzato il lavoro, in previsione della ripresa. Comunque, quella della data del 31 luglio o maggio non è una questione sulla quale ci si può formalizzare: sono i criteri successivi che ritengo costringano maggiormente i responsabili della vita giudiziaria – ossia, i presidenti di corte d'appello – appunto a responsabilizzarsi in ordine al numero dei magistrati da assegnare ai singoli organi preposti alla cognizione di queste controversie.

Vi sono due elementi che vengono introdotti: la responsabilità personale del presidente di corte d'appello e lo specifico richiamo, come parametro di assegnazione, ad un numero di magistrati sufficiente a garantire l'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del codice.

Il punto cruciale per l'attuazione di questo testo è la garanzia dell'osservanza di tali termini, con l'introduzione di una misura non sanzionatoria, ma rilevante al fine di evitare elusioni. Per questo facciamo richiamo alla responsabilità del presidente della corte di appello.

L'altro nostro comma così dispone: « L'assegnazione deve essere predisposta entro il 30 settembre e può prescindere da qualsiasi precedente previsione di ripartizione degli organici del distretto ». Questo perché gli organici potrebbero essere assegnati in maniera diversa rispetto ai distretti.

L'ultimo comma si rivolge agli utenti della giustizia – siano essi i sindacati, o i lavoratori medesimi, o gli avvocati – per dar loro la possibilità di introdurre un rapporto con il Consiglio superiore della magistratura affinché intervenga, al di là delle decisioni del presidente di corte d'appello, a modificare in maniera congrua l'assegnazione dei magistrati.

Questo nostro emendamento non può sorprendere solo che si consideri la situazione del nostro paese, con gli squilibri che si sono determinati in barba a numerose leggi che prevedono criteri di assegnazione. Esso costituisce un richiamo alla responsabilità per una migliore gestione di questo processo e per ovviare ad atteggiamenti di resistenza che si dovessero manifestare in ordine alla sua speditezza.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Credo che – nonostante l'apprezzabile sforzo dello onorevole Coccia e dei suoi colleghi del gruppo comunista – vi sia un difetto d'impostazione. Per effetto dell'emendamento Coccia, si demanderebbe la competenza in materia di riduzioni e di aumenti degli organici al presidente di corte d'appello, il che è impossibile perché, nel meccanismo legislativo attuale, sia la riduzione sia l'aumento degli organici sono di competenza del Consiglio superiore della magistratura di concerto con il Ministero di grazia e giustizia.

L'emendamento da me presentato propone, invece, che i presidenti di corte d'appello inviino le statistiche contemporaneamente al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero di grazia e giustizia.

PAZZAGLIA. Il problema non è di facile soluzione, perché, a monte della disposizione secondo cui il Consiglio superiore della magistratura è competente in ordine alle assegnazioni ed ai trasferimenti dei magistrati, ve ne è un'altra, di carattere costituzionale, sulla inamovibilità del magistrato.

COCCIA. Il terzo comma del testo del relatore dispone: « All'attribuzione dei posti d'organico alle singole preture si dovrà provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. La proposta deve essere fatta dal presidente di corte d'appello, mentre la decisione spetta al Consiglio superiore della magistratura.

Credo che sia stato chiarito il concetto di fondo circa la competenza in ordine alla riduzione ed all'aumento degli organici ed alla designazione dei magistrati. Essa spetta al Consiglio superiore della magistratura di concerto con il Ministero di grazia e giustizia.

Resta il problema relativo all'invio delle statistiche al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura. Alcuni sostengono che si potrebbero verificare casi di insensibilità da parte di presidenti di corte d'appello, i quali potrebbero non compiere il proprio dovere. Ma non credo che si possa ammettere l'esistenza di un organo di controllo esterno alla magistratura affinché i presidenti di corte d'appello compiano il loro dovere.

COCCIA. Dovremmo sforzarci di raggiungere una soluzione che garantisca la migliore osservanza dei termini. Che l'emendamento del relatore almeno preveda che, dopo la parola « appello », siano aggiunte le altre: « anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del codice di procedura civile ».

PAZZAGLIA. In Italia, questa norma non avrà applicazione, se non ci sarà una legge che riordini gli uffici giudiziari, in quanto non potrà essere rimosso un magistrato, se non in relazione alla soppressione del posto. E dico questo perché mi rendo conto dell'efficacia che potrà avere questa norma.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. È chiaro che con questa norma noi non intendiamo risolvere tutto il grave problema della modifica dell'ordinamento giudiziario: essa è soltanto uno sforzo per avviare concretamente il problema a soluzione, dovendo poi intervenire la responsabilità politica del Governo e della maggioranza.

Mi pare, però, che già ora questo testo presenti delle garanzie. Si parla ad esempio dell'obbligo di ridurre gli organici in corte d'appello, in quanto li abbiamo esclusi come giudici di secondo grado: quindi, in appello non esisterebbe più la sezione lavoro, e verrebbe a cadere il problema dell'inamovibilità. Tutto ciò, unito ad altri aspetti dell'emendamento, in cui non gioca più il concetto dell'inamovibilità, costituisce il massimo sforzo che si è potuto fare in questo momento per avviare in concreto un discorso su questo argomento.

COCCIA. Mantengo il mio emendamento, ed in via subordinata posso accedere anche

all'emendamento del relatore con l'aggiunta al terzo comma alla quale ho accennato: « anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del codice di procedura civile ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Non ho nulla in contrario ad accettare questo subemendamento.

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla decisione delle Commissioni riunite.

COCCIA. A nome del mio gruppo, desidero esprimere stupore e protesta per il fatto che nella fase finale dell'esame di un provvedimento tanto importante, che coinvolge responsabilità del Ministero di grazia e giustizia e della Presidenza del Consiglio, i lavori delle nostre Commissioni si svolgono con l'assenza dei rappresentanti di quel Ministero. Di fronte a tale comportamento, io mi domando con quale volontà politica il Ministero di grazia e giustizia si accinge a dare attuazione ad una legge come questa.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Devo ricordare che il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, onorevole Pellicani, che ha partecipato con continuità ai lavori del Comitato ristretto, ha più volte manifestato la ferma e decisa volontà di accettare questa norma, in quanto già prevista sostanzialmente nel testo redatto dal Comitato stesso. Attraverso il sottosegretario onorevole Pellicani, il Ministero di grazia e giustizia ha, quindi, apertamente aderito all'approvazione delle disposizioni che stiamo esaminando.

COCCIA. La mia osservazione era motivata dal fatto che stiamo entrando nel merito di norme che coinvolgono le stesse previsioni del Ministero di grazia e giustizia e dei suoi uffici. Mi risulta del resto che l'onorevole sottosegretario Pellicani è presente a Montecitorio, partecipando ai lavori di una Commissione nella quale si trovano altri tre sottosegretari.

Occorre tener presente che, se giungiamo al termine dell'esame di questo provvedimento, sorgerà il problema di dichiarazioni responsabili da parte del Governo circa l'attuazione concreta della legge, gli impegni di spesa e di politica generale giudiziaria, e si tratta di dichiarazioni che può fare solo il responsabile del dicastero interessato o i sottosegretari che lo sostituiscono. Formulo, pertanto, la richiesta formale che al momento della votazione finale del provvedimento di legge sia presente il ministro di grazia e giustizia o un suo rappresentante.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari dell'emendamento Bozzi non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Coccia.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Coccia all'emendamento Lospinoso Severini, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento inteso ad apportare modifiche di forma, proposto dall'onorevole Leonetto Amadei e accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del relatore, con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

L'articolo 61 risulta pertanto del seguente tenore:

ART. 61.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e, in ogni caso, non appena si realizzino le necessarie vacanze, gli organi competenti provvederanno a ridurre gli organici dei magistrati di corte d'appello e di tribunale e ad aumentare gli organici dei magistrati di pretura.

A tal fine entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.

Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovrà provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del codice di procedura civile.

Nella copertura dei posti di organico così ricavati presso le preture dovrà essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non portà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Il Ministero di grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o più corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le università degli studi, sono ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.

Per la copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in più sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnare i magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge; e dovrà, altresì, essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. Anche in tal caso il magistrato trasferito non portà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 62.

ART. 62.

Fino a che non siano state decise tutte le controversie instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche se riassunte presso gli uffici giudiziari composti di più sezioni, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potrà essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli altri affari civili.

Gli onorevoli Bozzi, Camba, Ferioli, Papa e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

Poiché i presentatori non sono presenti, l'emendamento si intende ritirato.

Il relatore onorevole Lospinoso Severini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Fino a che non siano state decise tutte le controversie instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche se riassunte presso gli uffici giudiziari costituiti in più sezioni, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potrà essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili ».

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 63.

ART. 63.

Nelle prove orali del concorso per la nomina ad uditore giudiziario previsto dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario deve essere incluso anche il diritto sostanziale e processuale del lavoro.

L'onorevole Vassalli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nelle prove orali del concorso per la nomina ad uditore giudiziario previsto dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inclusi il diritto del lavoro e la legislazione sociale ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Accetto questo emendamento.

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo Vassalli.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 64, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 64.

È abrogato l'articolo 146 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

(*È approvato*).

Prima di passare all'articolo 64, ultimo del disegno di legge, passiamo agli articoli aggiuntivi.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 63-*bis*.

In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Un importante problema che restava da risolvere in materia di controversie previdenziali ed assistenziali era quello riguardante il silenzio rifiuto. Ora, esso viene codificato nell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo. Così si giungerà al risultato per cui il lavoratore che abbia presentato la richiesta all'istituto assicuratore potrà, dopo 120 più 180 giorni, anche se la procedura amministrativa non sarà terminata, adire l'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 63-*bis*, proposto dal Governo e accettato dal relatore.

(*È approvato*).

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 63-*ter*.

Alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, si applicano le disposizioni sulla riunione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura civile.

La riunione deve sempre essere disposta dal giudice, salvo nell'ipotesi che essa comporti grave ritardo o renda eccessivamente gravoso il processo.

Spese e onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.

PICCINELLI. L'articolo aggiuntivo prevede, oltre all'applicazione dell'articolo 274 del codice di procedura civile alle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, che la riunione debba essere disposta dal giudice, salvo nell'ipotesi che essa comporti grave ritardo o renda eccessivamente gravoso il processo.

PAZZAGLIA. A me pare che l'articolo aggiuntivo abbia una sua importanza, in quanto precisa che la norma relativa alla riunione dei procedimenti si applica anche al processo del lavoro. Non ritengo che l'applicabilità dell'articolo 274 del codice di procedura civile sia esclusa per il fatto di aver stabilito un rito speciale. Abbiamo invece ora l'occasione per stabilire l'applicabilità di tale articolo anche ai procedimenti relativi alle controversie in materia di lavoro.

Questo emendamento può, dunque, servire per risolvere ogni dubbio in proposito.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Si tratta, indubbiamente, di una norma utile, in quanto si precisa, come garanzia, che « la riunione deve sempre essere disposta dal giudice, salvo nell'ipotesi che essa comporti grave ritardo o renda eccessivamente gravoso il processo ». Mi pare pertanto che sia opportuno questo articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Piccinelli, perché, non soltanto si fa riferimento all'articolo 274, ma addirittura si fa un passo avanti rispetto a tale articolo, rendendosi obbligatoria la riunione, salvo nei casi prima citati.

COCCIA. L'articolo aggiuntivo Piccinelli persegue il lodevole intento di giungere alla unificazione di procedimenti, che eviti tutti gli inconvenienti che oggi si verificano e che ci sono noti.

Dobbiamo, però, porci alcuni problemi, in ordine proprio all'obbligatorietà della riunio-

ne. Possono sorgere, infatti, alcune difficoltà di istruttoria o in relazione alle prove testimoniali. Se, infatti, alcuni lavoratori intraprendono un'azione giudiziaria individualmente, potrebbe darsi il caso che, ai fini testimoniali, debbano utilizzare testimoni che, attraverso la riunificazione, possono perdere la qualifica di testimoni perché diventano parti. Inoltre, non è detto che la trattazione dell'istruttoria, quando è unificata, sia più rapida, perché anzi può essere più complessa. Pertanto concordiamo sul primo comma dell'emendamento proposto, mentre abbiamo qualche perplessità sul secondo. D'accordo, invece, sul terzo.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Ho fatto già notare che c'è una norma di salvadia, nel senso che la riunione è obbligatoria, « salvo nell'ipotesi che essa comporti grave ritardo a renda eccessivamente gravoso il processo ».

PAZZAGLIA. L'articolo 274 parlava della connessione quando le controversie erano del medesimo genere. Ora, vorrei far presente all'onorevole Coccia che la sua tesi relativa alla prova testimoniale, e cioè alla testimonianza incrociata, non mi sembra decisiva. E vorrei che su questo punto fossimo anzi estremamente chiari. Nel giudizio che si svolge da parte di un lavoratore contro il proprio datore di lavoro, la testimonianza incrociata rende il testimonio interessato al giudizio stesso che si svolge. Non possiamo codificare il principio della legittimità della testimonianza incrociata, negando validità all'articolo aggiuntivo Piccinelli.

Penso piuttosto che dovremmo precisare meglio, al secondo comma dell'emendamento, che cosa s'intende per « grave ritardo ». Se, per esempio, alcune decine di lavoratori adiscono il magistrato chiedendo l'applicazione di una determinata norma di un contratto collettivo di lavoro, in quanto vi è dissenso sull'applicabilità della medesima, questo è un tipico caso in cui il magistrato deve riunire il processo, anche per l'economia del giudizio. Dobbiamo, perciò, arrivare a definire bene questi casi, formulando più opportunamente la norma, in modo che essi siano convenientemente regolamentati.

CATALDO. Da parte nostra abbiamo alcune perplessità, per esempio per quanto riguarda le questioni di lavoro prestato e non retribuito nelle piccole aziende. Quando si sarà unificato il procedimento, ci troveremo in condizione di non poter utilizzare l'azione giudiziaria.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Francamente, data l'importanza della norma, e considerandola da un punto di vista generale, al di fuori di quelli che possono essere alcuni casi concreti eccezionali, non mi sento di respingere questo articolo aggiuntivo, e non credo sia opportuno (pur riconoscendo la validità delle osservazioni fatte dai colleghi Coccia e Cataldo) bocciare una norma del genere solo in vista di pochi casi che non costituiscono la regola.

AMADEI LEONETTO. Questi casi sono invece la norma, in concreto, e non le eccezioni. Io pertanto lascerei al giudice la discrezionalità di decidere o meno per la riunione.

LOSPNOSO SEVERINI, *Relatore*. Faccio però notare che tale discrezionalità è già prevista dall'articolo 274 del codice di procedura civile.

ROMEO. Non vedo perché, trattando queste norme che riguardano le controversie di lavoratori, dobbiamo rivoluzionare tutta l'impalcatura del codice di procedura civile !

PRESIDENTE. Poiché le obiezioni si appuntano soprattutto, se non esclusivamente, sul secondo comma di questo articolo aggiuntivo, ritengo opportuno procedere alla votazione per divisione.

Pongo in votazione il primo comma dello articolo 63-*ter* Piccinelli.

(*È approvato*).

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Ribadisco che sono favorevole al secondo comma.

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per il secondo comma, il Governo si rimette alle Commissioni riunite.

AMADEI LEONETTO. I commissari del gruppo socialista si asterranno dalla votazione del secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento Piccinelli.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il terzo comma.

(*È approvato*).

L'articolo aggiuntivo 63-*ter* risulta pertanto così formulato:

ART. 63-*ter*.

« Alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, si applicano le disposizioni sulla riunione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura civile.

Spese ed onorari saranno ridotti in considerazione della unitaria trattazione delle controversie riunite ».

L'onorevole Coccia ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 63-*quater*.

ART. 63-*quater*.

Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'articolo 459 del codice di procedura civile, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatisi.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 63-*quinquies*:

ART. 63-*quinquies*.

Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'articolo 429 del codice di procedura civile, l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria.

Il lodo arbitrale non è valido ove vi sia stata violazione di norme inderogabili di legge ovvero di contratti o accordi collettivi.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 2113, secondo e terzo comma del codice civile.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il testo del Governo ha una ragione molto importante. Noi del Comitato ristretto abbiamo circondato di garanzie, nell'interesse del lavoratore, l'arbitrato rituale, però abbiamo omesso di circondare delle stesse garanzie l'arbitrato irrituale. A ciò ha ovviato il Governo con l'articolo aggiuntivo testè letto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 63-*quinquies* del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 63-*sexies*.

ART. 63-*sexies*.

Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente e posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.

Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 63-*septies*.

ART. 63-*septies*.

I prestatori di lavoro subordinato chiamati a deporre nelle controversie individuali di lavoro e nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza sociale hanno diritto, durante l'espletamento di detto ufficio, alla corresponsione, a carico dello Stato, di una indennità pari alla normale retribuzione.

I deputati Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato un articolo aggiuntivo di identico tenore.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Con questo articolo aggiuntivo si rompe il sistema attuale delle indennità, perché si prevede che, nel caso in cui il testimone sia un lavoratore, costretto a non lavorare per una giornata, gli sia corrisposta una indennità da parte dello Stato pari alla normale retribuzione. A prescindere dal merito, debbo perciò esprimere la mia preoccupazione nei riguardi delle conseguenze finanziarie che questo articolo aggiuntivo comporta. In ogni caso, occorre attendere, prima di approvarlo, il parere della Commissione bilancio.

COCCIA. Vorrei ricordare ai colleghi che questo articolo aggiuntivo acquista un parti-

colare valore, in quanto oggi è noto che le indennità liquidate per testimoni, anche in rapporto alla eliminazione di una serie di uffici giudiziari, comportano notevoli spese di viaggio. Mi raccomando, quindi, alle Commissioni riunite per l'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

PAZZAGLIA. Penso che risponda ad un criterio di giustizia che sia corrisposta un'indennità non solo a chi va a testimoniare nel caso di controversie di lavoro, ma a tutti i testimoni, e che essa, inoltre, sia proporzionata alle varie necessità.

PRESIDENTE. Poiché si tratta di articolo aggiuntivo che comporta aumento di spesa, a norma dell'articolo 73 del regolamento non è possibile porlo in votazione prima che ci sia giunto il parere favorevole della V Commissione bilancio. Ritengo comunque, che in attesa di tale parere, possiamo esprimere un voto in linea di principio, salvo ad uniformarci alla decisione della V Commissione per quanto riguarda la copertura. Qual è il parere del relatore e del Governo su questo articolo aggiuntivo ?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono d'accordo.

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 63-*septies* Governo-Coccia.

(*È approvato*).

L'onorevole Coccia ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 63-*octies*:

ART. 63-*octies*.

Nelle controversie relative agli infortuni sul lavoro od alle malattie professionali vanno prese in considerazione tutte le infermità rilevate in sede giudiziaria, anche se non denunciate od evidenziate nel procedimento amministrativo o insorte successivamente alla richiesta amministrativa.

COCCIA. In base alla vigente legislazione e all'interpretazione giurisprudenziale, nelle controversie relative agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali, quando nel corso dell'*iter* amministrativo non vengono denunciate o evidenziate delle infermità del lavoratore, per negligenza degli organi preposti a tale accertamento, queste malattie non vengono prese in considerazione, anche se sono effettivamente rilevate e riconosciute: e così il lavoratore viene a perdere quanto gli sarebbe dovuto dall'istituto assicuratore. Situazioni di questo genere non possono perciò legittimarsi. Con il mio articolo aggiuntivo, si intende attribuire libertà in questo senso al giudice, consentendo che in sede giudiziaria vengano prese in considerazione tutte le infermità ivi rilevate, anche se non denunciate o evidenziate nel procedimento amministrativo, nonché quelle insorte successivamente alla richiesta amministrativa.

ROMEO. Sono d'accordo con i criteri esposti dall'onorevole Coccia, ma direi piuttosto « vanno prese in considerazione tutte le infermità denunciate e rilevate in sede giudiziaria » intendendosi con ciò che è nel momento in cui ci si decide di agire in via guidiziaria che tali infermità si sono rilevate, tanto che possono essere messe in evidenza in sede giudiziaria.

COCCIA. Non sono favorevole alla modifica proposta dal collega Romeo, in quanto rimaniamo sul terreno delle emergenze obiettive, perché possiamo avere nel prospetto della domanda un'impostazione erronea per colpa del medico.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Questo articolo aggiuntivo solleva un grosso problema, circa il quale ho alcune perplessità. Mi rappresento, infatti, un caso concreto: può essere fatta denuncia per una determinata malattia all'istituto assicuratore. Dopo tale denuncia, si inizierà il procedimento amministrativo, e potrà poi instaurarsi quello giudiziario. Nel corso di quest'ultimo, può essere denunciata una malattia diversa da quella denunciata in sede amministrativa, e per essa può avvenire il riconoscimento. E proprio questo riconoscimento ci porterebbe, in applicazione del principio della soccombenza, alla condanna dell'istituto assicuratore alle spese del giudizio, senza che esso abbia avuto modo di accertare, per difetto della denuncia, se la malattia era veramente esistente.

Se quindi le Commissioni riunite intendono accogliere questo articolo aggiuntivo, esso va formulato più opportunamente. Innanzitutto, bisogna operare un collegamento preciso di causa ed effetto, e specificare che la malattia dev'essere sempre di carattere professionale; poi, bisogna considerare il problema del-

le spese, in quanto – come ho detto – l'istituto assicuratore potrebbe vedersi condannato al pagamento delle spese senza aver potuto compiere in sede preliminare un accertamento sull'esistenza o meno della malattia.

COCCIA. Ma in fondo l'ente assicuratore è tenuto a compiere l'accertamento per fini istituzionali: se, nel corso di tale accertamento, si verificano delle negligenze o delle omissioni, certo, non se ne può fare carico al lavoratore, ma piuttosto se ne deve far carico allo ente assicuratore. E se al riguardo volessimo stabilire la riapertura di una fase amministrativa, prolungheremmo il giudizio.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Bisognerebbe allora dire che, indipendentemente dalle malattie accertate in sede di richiesta, lo istituto deve accertare tutte le possibili malattie.

COCCIA. Facciamo un esempio pratico: un lavoratore assicurato presso la previdenza sociale propone domanda di invalidità per conseguire la relativa pensione, sostenendo, nella sua domanda, che la propria capacità di guadagno, in attività confacenti alla sua preparazione, è ridotta a meno di un terzo, come dice la legge.

Può succedere che un'infermità che comporta una riduzione a meno di un terzo legittimi il diritto a pensione e non sia considerata.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Quando l'istituto assicuratore ordina la perizia d'ufficio, attraverso i suoi organi, questi rilevano la malattia denunciata ed accertano se esiste realmente. Non hanno il compito di accertare tutte le possibili malattie del soggetto.

COCCIA. Il parametro è la riduzione della capacità di guadagno.

PAZZAGLIA. L'articolo aggiuntivo ci deve richiamare ai principi del processo, soprattutto all'identificazione della domanda. Sono concetti elementari che ricordo soltanto a me stesso. Bisogna distinguere, nella domanda, la *causa petendi* ed il *petitum*. Quest'ultimo è sempre la pensione di invalidità, mentre, nel corso del giudizio, verrebbe ad integrarsi quella che è la *causa petendi*, cioè l'esistenza di una ragione più ampia per l'ottenimento delle pensioni di invalidità rispetto a quella invocata nel procedimento amministrativo. Ma ciò è giustificabile? Di fronte alla ricognizione di una malattia diversa rispetto a quella denunciata all'ufficio amministrativo, è logico che il giudice debba pronunciarsi, in ordine all'invalidità nella nuova malattia? Sorgono problemi complessi, e le osservazioni del relatore vanno prese in considerazione. L'articolo aggiuntivo va considerato con molta attenzione e riformulato.

Per quanto riguarda il problema delle spese, se l'originario rifiuto dell'ente assicuratore era determinato dall'inesistenza di certe condizioni fisiche, che poi risultano successivamente, non è giustificato che, di fronte alla mancata richiesta dello stesso lavoratore, vi sia una conseguenza, in ordine alle spese, a carico dell'ente.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno che il Comitato ristretto rielabori un testo di questo articolo aggiuntivo. Quindi, se non vi sono obiezioni, rimane inteso che l'articolo aggiuntivo 63-*octies* è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole Coccia ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 63-*nonies*:

ART. 63-*nonies*.

Il credito derivante da prestazioni di lavoro è credito di valore e non di valuta.

Ritengo che tale articolo aggiuntivo debba ritenersi assorbito dalla votazione dell'emendamento Coccia all'ultimo comma dell'articolo 23, sostitutivo dell'articolo 448 del codice di procedura civile.

COCCIA. D'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 63-*decies*.

ART. 63-*decies*.

Ai fini del calcolo di cui all'articolo 448 ultimo comma, del codice di procedura civile, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

COCCIA. Nella determinazione della svalutazione monetaria ai sensi dell'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 23, da me presentato, ci si può rifare alla giurisprudenza, che ha consentito al giudice di ispirarsi alle norme di comune esperienza. Tuttavia, se si vuole l'ancoraggio ad un parametro, non si deve accettare quello, proposto dal Governo,

alla scala mobile dei lavoratori dell'industria, ma si deve tener conto di diversi elementi. Noi riteniamo che due aspetti debbano essere presi in considerazione nello stabilire questo parametro: innanzitutto, bisogna tener conto dei dati ufficiali forniti dall'ISTAT relativamente al costo della vita; poi bisogna considerare le modificazioni intervenute negli indici retributivi.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Si potrebbe eventualmente adottare questa formulazione: « Il giudice deve tener conto dell'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, della scala mobile, nonché degli altri elementi di comune esperienza ».

GRAMEGNA. Il complesso degli elementi ai fini del calcolo della scala mobile effettuato dall'ISTAT è molto ristretto e non consente l'effettivo andamento dell'aumento dei prezzi.

PRESIDENTE. È orientamento del mondo sindacale far sì che questo pacchetto sia il più possibile adeguato alla realtà.

REGGIANI. Vorrei far presente all'onorevole Coccia che, da alcuni, questi dati di comune esperienza vengono considerati in senso restrittivo, mentre, da altri, vengono considerati in senso più lato. Perciò il riferimento a tali dati non avrebbe pratica utilità.

PAZZAGLIA. Anch'io sono contrario alla introduzione di una norma che faccia riferimento a questi dati di esperienza.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Accetto l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, ma con la precisazione che l'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT per la scala mobile dev'essere inteso come indice di variazione dei prezzi stessi, e non come meccanismo che entri in funzione soltanto quando è scattato il punteggio della scala mobile: infatti, anche se questo scatto non si è ancora concretamente verificato, occorre tener presente tutta la situazione in generale.

COCCIA. Bisognerebbe però prendere in considerazione anche altri fattori.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Ma ciò complicherebbe la situazione, rendendo più difficile la decisione del giudice. Anche nello interesse del lavoratore è preferibile legare la determinazione della svalutazione ad un criterio obiettivo.

GRAMEGNA. Accettiamo quest'articolo aggiuntivo con i chiarimenti forniti dal relatore, ma con riserva, e tenendo conto delle difficoltà che si incontrano in questo campo. Debbo poi far presente che i sindacati stanno portando avanti una battaglia per modificare il calcolo del punteggio della scala mobile. Chiediamo pertanto che, qualora si trovassero degli indici migliori per la determinazione della svalutazione, essi vengano applicati successivamente, magari mediante una « leggina », anche in questa sede.

PRESIDENTE. Prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal gruppo comunista, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo, di cui ho già dato lettura e sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 63-*undecies*.

ART. 63-*undecies*.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 460 del codice di procedura civile, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Onorevoli colleghi, si rende necessario rinviare ad altra seduta l'approvazione finale del provvedimento di legge in esame, in attesa del parere della V Commissione bilancio sulla copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 20,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO